



UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì – Cesena

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

**REGISTRO DELLE RISERVE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
AL PSI E RUE INTERCOMUNALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE
CON DELIBERAZIONE N.30 DEL 22/12/2016**

La Provincia, con DPP n. 106 del 16/10/2017 ha espresso le seguenti riserve ai sensi degli artt. 22 e 32 nonché degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ha espresso la valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima legge, nonché il parere in merito alla copatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008

N.	OGGETTO	OSSERVAZIONE	PARERE TECNICO	MODIFICHE
A	PSI	RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 32, DELLA L.R. 20/2000		
A.1		Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare verifichi e riveda complessivamente gli elaborati del PSI e del RUE correggendo gli errori cartografici ed i refusi normativi assicurando la coerenza fra tutti gli elaborati.	Verificati gli elaborati costitutivi del PSI si è provveduto alla rettifica degli errori materiali.	Si modificano di conseguenza gli elaborati.
<i>Si propone di accogliere la riserva</i>				
A.2		Si ritiene necessario integrare sia l'art. 3.19 - "Poli Funzionali: definizione e modalità di attuazione" delle norme del PSI e sia la scheda del Polo funzionale esistente A-15 nell'Elaborato C2 con le seguenti condizioni:		
		<ul style="list-style-type: none"> •specificare che conformemente a quanto disposto dal PTCP l'ampliamento si debba necessariamente configurare non superiore al 10% dell'esistente, precisando che ulteriori necessità, in tale ambito, dovranno essere risolte con varianti che coinvolgono la Pianificazione Provinciale; • precisare che gli indici e le modalità attuative, nella misura sopra determinata, saranno specificatamente valutate e dettagliate dal POC, eliminando al contempo ogni rimando al RUE (ultimo capoverso del punto "5 Il Dimensionamento" della scheda d'ambito e art. 4.10.1 delle norme del RUE); • precisare le condizioni di potenziamento infrastrutturale viarie necessarie per l'attuazione dell'ampliamento del Polo funzionale - potenziamento della S.P.10 e l'adeguamento funzionale delle Vie S. Giuseppe, Fenili e Rubicone Destra/Capanni; • definire le modalità d'intervento specificate come sopra e le quantificazioni e le condizioni per l'Ambito, si rende necessario stabilire con più precisione le modalità di attuazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nella scheda d'ambito (elaborato C2) viene richiamato l'art. 66 delle Norme del PTCP, comma 5: "I poli esistenti stazionari sono caratterizzati in genere da una buona capacità attrattiva, e da una limitata potenzialità all'espansione o da scarsa accessibilità, in quanto prossimi ad arterie viarie altamente congestionate, non collegati adeguatamente al servizio di trasporto pubblico o distanti dai principali snodi della mobilità. Il Piano prevede per i poli stazionari una crescita "fisiologica" orientativamente non superiore al 10% dell'esistente. Per questa categoria di poli, dato il loro assetto urbanistico sostanzialmente configurato e stabile, l'ulteriore crescita ammessa si configura prevalentemente come ampliamento, sistemazione o ricucitura delle urbanizzazioni attuate ed eventuale riconversione funzionale dei contenitori anche con processi di riqualificazione urbanistica ed edilizia." • Il rimando al rue è funzionale alla definizione delle regole perequative ed agli istituti della incentivazione e compensazione ad essi collegati. • Gli indici e le modalità attuative sono assegnate dal POC così come richiamato dall'art. 3,19 comma 5. • Le condizioni di potenziamento infrastrutturale sono specificate nella scheda d'ambito nella quale vengono indicate le infrastrutture stradali oggetto di intervento. 	si riportano le modifiche indicate nella scheda d'ambito (elaborato C2)
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>				

A.3	<p>Rispetto a quanto indicato nell'accordo di Pianificazione, si ritiene necessario implementare il Quadro Conoscitivo del PSI, con apposito elaborato cartografico, che dia conto del puntuale confronto fra progetto del Piano e il sistema insediativo storico individuato nelle tavole H ed I del PTCP, in quanto sistema di riferimento per le analisi di dettaglio comunali.</p>	<p>Seguendo la metologia proposta dal PTCP l'analisi del sistema insediativo storico è stata condotta confrontando le tavole H e I del PTCP (Cap. C.1.3 del Quadro Conoscitivo) con le tutele dei PRG. E' stata quindi effettuata una ricognizione puntuale dell'insediamento aggregato e sparso per verificare il permanere dei requisiti di storicità e tipizzazione insediativa anche attraverso un confronto tra il catasto storico e quello attuale. Tale processo ha consentito di verificare le caratteristiche "storico-architettoniche e testimoniali" dell'insediamento e di assoggettare a tutela edifici non presenti nella tavola H, e stralciare quelli che hanno perso i requisiti di storicità (elaborati: TR.1 – "Abaco del processo tipologico"; CS.AU – "Schede di analisi e disciplina particolareggiata degli edifici in centro storico ed in ambito urbano esterni ai centri storici" e TR.5 "Schede di analisi e disciplina particolareggiata relative agli insediamenti ed infrastrutture storiche nel territorio rurale").</p> <p>L'esito di tali analisi è sintetizzato nelle tavole Vinc1, TR.2 TR.3 e TR.4.</p>
-----	--	---

Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva

A.4	<p>Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare rivalutata e ridefinisca il dimensionamento produttivo del proprio Piano Strutturale Intercomunale coerentemente con quanto definito ai commi 5 e 6 dell'art. 59 delle norme del PTCP; conseguentemente andranno messi a coerenza tutti gli elaborati costitutivi il PSI.</p> <p>Il dimensionamento andrà rivalutato sulla base anche delle valutazioni di seguito espresse sugli ambiti proposti dal PSI (riserva n. A.5).</p>	<p>All'art. 59, comma 5 del PTCP il dimensionamento delle aree produttive è individuato, al netto delle previsioni urbanistiche vigenti, nel 20% della capacità insediativa, che può essere ampliata di un ulteriore 10% per comuni che attuino forme di co-pianificazione. La quantificazione di tale crescita così determinata, per i comuni dell'Unione, risulta pari a 193.000 mq. Il dimensionamento effettuato nel PSC è pari a 83.000 mq, valore molto al di sotto della soglia massima definita dal PTCP. Le superfici territoriali indicate nella riserva non corrispondono al dimensionamento del PSI verificato al capitolo 3.3 della relazione di Valsat che si riporta all'art. 3.3 delle Norme del PSI. In seguito all'accoglimento delle osservazioni dei privati tale dimensionamento viene ulteriormente ridotto.</p>	<p>Si integra l'art. 3.3 delle Norme del PSI e la ValSAT</p>
-----	---	--	--

Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva

A.5	<p>Qualora non siano attuati entro 5 anni dall'approvazione del PSI, si ritengono non coerenti con la pianificazione sovraordinata poichè ricadenti nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" art. 17 lettera c "Zone di tutela del paesaggio fluviale" delle norme del PTCP i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05-A12 Gatteo - Fiumicino; • 09-A12 Savignano; • 10-A12 Savignano; • 16-A12 Savignano; • 17-A12 Savignano; • 01-A13 Gatteo; <p>Coerentemente, si richiede lo stralcio dei suddetti comparti sia in qualità di nuovi ambiti sia come territorio Urbanizzabile e conseguentemente dovranno essere rielaborati in modo congruente tutti gli elaborati del PSI.</p>	<p>L'art. 5.2 delle norme del PSI, viene modificato come segue:</p> <p>4. Negli ambiti del territorio che il PSC assoggetta a POC, qualora riguardino conferme di previsioni edificatorie dei PRG previgenti che alla data di approvazione del PSI abbiano avviato il processo di approvazione del PUA, è prescritta la sottoscrizione della relativa Convenzione Urbanistica entro 3 anni; qualora non sia stato avviato il processo di approvazione del PUA, la stipula della convenzione urbanistica deve avvenire entro il termine di 5 anni dalla medesima data di approvazione del PSI.</p> <p>5. Nel caso in cui le previsioni di cui al precedente comma 4 non vengano attuate nei termini ivi indicati, le stesse perdono la loro efficacia e dovranno essere assoggettate alla nuova disciplina nel rispetto delle preesistenti tutele.</p>	<p>Si modificano i commi 4 e 5 dell'art. 5.2 delle norme del PSI</p>
-----	---	---	--

Si propone di accogliere la riserva

A.6	<p>Si ritiene necessario che il perimetro del Territorio Urbanizzato venga totalmente rivisto e modificato applicando pedissequamente le disposizioni previste dalla Legge 20/2000 "perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi" e pertanto vanno esclusi dal Perimetro del Territorio Urbanizzato:</p> <p>a) tutte le aree agricole;</p> <p>b) tutti gli ambiti che non siano stati edificati o che non siano in fase di costruzione;</p> <p>c) tutti i lotti inediti che non risultino interclusi;</p> <p>Conseguentemente dovranno essere rielaborati in modo coerente tutti gli elaborati sia del PSI che del RUE.</p>	<p>Il perimetro del TU viene modificato applicando le disposizioni indicate, e pertanto si provvede ad escludere dal TU i seguenti ambiti: Ambito identificato alla scheda 004 – A12 (in parte); Ambito identificato alla scheda 005 – A12; Ambito identificato alla scheda 006 – A12; Ambito identificato alla scheda 007 – A12; Ambito identificato alla scheda 008 – A12; Ambito identificato alla scheda 009 – A12; Ambito identificato alla scheda 010 - A12; Ambito identificato alla scheda 011 – A12; Ambito identificato alla scheda 001 – A13 (in parte); Ambito identificato alla scheda 002 – A13 (in parte); Ambito identificato alla scheda 003 – A13; Ambito identificato alla scheda 005 – A13 (in parte); Ambito identificato alla scheda 008 – A13; Ambito identificato alla scheda 001 – A14 (è già fuori dal TU); gli ambiti specializzati per attività turistiche all'aperto (per la parte posta in relazione all'area destinata alla realizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali). L'ampliamento del Polo funzionale A-15 (in parte); L'area parcheggio scambiatore A-24.</p>	Si modifica di conseguenza il perimetro del TU
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
A.7	<p>Tenendo in considerazione anche le determinazioni configurate per il RUE si ritiene necessario suggerire all'Unione Rubicone e Mare di dare evidenza cartografica negli elaborati di progetto del PSI al ruolo dei centri che determina la specificazione delle dotazioni territoriali.</p>	<p>Nelle norme del PSI l' art. 3.33 specifica gli obiettivi da perseguire nella definizione delle dotazioni territoriali con riferimento al ruolo dei centri. L'art 3.34 individua, invece, quali attrezzature e spazi collettivi specialistici qualificano il centro ordinatore intercomunale. Tali articoli sono stati verificati in coerenza con le disposizioni del RUE.</p>	Si modifica l'articolo 3.34
<i>Si accetta il suggerimento</i>			
A.8	<p>Condividendo e ritenendo coerenti con la Pianificazione sovraordinata i vincoli e le tutele raffigurate dall'Unione Rubicone e Mare nella tavola B.4 "zonizzazione paesistica" si ritiene necessario portare a coerenza tutti gli elaborati cartografici del PSI identificando le aree delle ex colonie marine nel sistema tutelato di cui all'art. 13 delle norme del PTCP.</p>	<p>Verificato che sia nel PTPR che nel PTCP il dato cartografico digitale relativo le tutele artt. 13 e 14 in corrispondenza delle ex colonie marine disciplinate dall'art. 16, è assente; l'attribuzione acritica delle zone delle ex colonie marine all'art. 13 "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" avrebbe un carattere arbitrario. Si è quindi operata una valutazione dei tessuti esistenti, e sono state correttamente assegnate le ex Colonie all'ambito di tutela corrispondente: le colonie ricadenti nel Comune di San Mauro Pascoli (convertite in strutture ricettive private), sono state inserite nella tutela dell'art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, compromesse da utilizzazioni turistico-balneari; lo spazio pubblico a Gatteo, posto in diretta relazione con l'arenile, al confine con il Comune di Cesenatico, è stato assegnato alla tutela dell'articolo 14 - zone urbanizzate in ambito costiero caratterizzate da dotazioni territoriali e da spazi pubblici che concorrono alla qualificazione dell'immagine turistica ed infine l'ex colonia di Gatteo che si affaccia sui Giardini Don Guanella, che non ha subito interventi di trasformazione fisica/funzionale è rimasta sottoposta alla tutela dell'articolo 16 - "Colonie marine".</p>	Si modificano le rispettive tutele negli elaborati cartografici
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
A.9	<p>Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare definisca in modo più preciso gli interventi sulle infrastrutture stradali, necessari a concretizzare gli obiettivi assunti in sede di PSI, anche attraverso la precisazione di indirizzi e prescrizioni da demandarsi al Piano Operativo Comunale; in tal senso andrà integrato l'art. 3.21 "Politiche ed obiettivi di sicurezza e potenziamento della rete di trasporto esistente".</p>	<p>Gli indirizzi relativi agli interventi da realizzare sulle infrastrutture stradali sono riportati nelle schede d'ambito (elaborato C2).</p>	
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
A.10	<p>Si ritiene necessario precisare che la rappresentazione delle infrastrutture stradali di previsione può assumere una valenza puramente indicativa (corridoio di salvaguardia) , e pertanto la sua progettazione/realizzazione comporta l'attivazione di procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale.</p>	<p>Nell'art. 3.21 delle norme del PSI, viene specificato che le previsioni relative al sistema delle infrastrutture per la mobilità sono da intendersi quali corridoi di fattibilità.</p>	Si modifica l'art. 3.21 delle norme del PSI
<i>Si propone di accogliere la riserva</i>			

A.11	Si richiama l'Unione del Rubicone alla necessità di una revisione generale delle Norme di PSI che assicuri la completa eliminazione di ogni riproduzione anche parziale di norme attribuite ad altri strumenti normativi o regolamenti, provvedendo nel caso a farne il dovuto rimando. La normativa e le definizioni ulteriori e/o gli approfondimenti stabiliti dall'Unione Rubicone e Mare dovranno essere distinte da quelle derivanti da norme nazionali o regionali e non in contrasto con esse ed opportunamente evidenziate e motivate.	Si condivide il principio della non duplicazione normativa, si rileva peraltro che le diverse fonti rendono spesso faticosa la lettura integrata. Esclusivamente al fine di facilitare la lettura delle norme, in alcuni casi sono state riprodotte (precisandone la fonte) con gli eventuali approfondimenti ed integrazioni richiesti dalla pianificazione sovraordinata.	Si modificano di conseguenza le norme del PSI
------	---	---	---

Si propone di accogliere la riserva

A.12	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare porti a coerenza l'articolato normativo con la legislazione vigente in materia in merito alla possibilità assegnata al PUA di proporre lievi rettifiche alla perimetrazione degli ambiti (comma 3 art. 3.1).	L'articolato normativo è coerente con la legislazione vigente in quanto il PSI si attua esclusivamente con POC con valore di PUA (LR 20/2000 art. 30 comma 4), fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche, come riportato all'art. 3.3 delle norme del PSI.	
------	---	---	--

Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva

A.13	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare riveda l'articolo normativo conformandolo alle disposizioni di cui all'art. 67 delle norme del PTCP e a quelle della DCR 1253 del 1999.	Viene rivisto l'art. 3.20 in considerazione della pololazione residente e della rilevanza territoriale.	Si modifica l'art. 3.20 delle norme del PSI
------	--	---	---

Si propone di accogliere la riserva

B RUE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 33, COMMA 4-BIS DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000

B.1	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare verifichi ed eventualmente rielabori la cartografia del RUE in modo organico e coerente assicurando al contempo una lettura ed interpretazione immediata degli elaborati che consentano di individuare in modo inequivocabile l'applicazione della specifica disciplina d'intervento e/o di tutela.	La tavola R.B.1 è una tavola di analisi finalizzata all'individuazione, in base alle caratteristiche morfologiche e di formazione, dei differenti tessuti urbani. La tavola R.B.2 disciplina le trasformazioni del territorio urbano consolidato. Per assicurare una lettura più immediata si rappresentano le dotazioni territoriali A24 dell'elaborato R.B.2 rendendo visibile il tessuto sottostante e aggiungendo il riferimento alla tipologia di dotazione.	Si modifica la tavola R.B.2
-----	--	---	-----------------------------

Si propone di accogliere la riserva

B.2	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare rielabori la tavola dei vincoli per il RUE in modo organico e coerente sia con quanto determinato per il PSI sia con le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 19 della L.R. 20/2000.	Le tavole dei vincoli contrassegnate dalla sigla Vinc costituiscono riferimento per PSI e RUE. Le fasce di rispetto stradale che cartograficamente sono rappresentate sino al TU, sono disciplinate, per la parte interna al territorio urbanizzato all'art. 6.17 delle norme del RUE. Per garantire una migliore lettura rispetto alle trasformazioni nel territorio consolidato si redige una specifica scheda dei vincoli e delle tutele anche per il RUE.	Si integrano gli elaborati del RUE con la scheda dei vincoli del territorio urbanizzato
-----	--	---	---

Si propone di accogliere la riserva

B.3	Nonostante possa condividersi la proposta di utilizzo di diversi indici di edificabilità territoriale in ragione delle caratteristiche fisiche, urbanistiche e giuridiche, tale suddivisione doveva essere valutata, proposta e rappresentata nel PSI. Si ritiene necessaria una revisione complessiva delle norme che regolamentano la perequazione urbanistica, come definita al Titolo III Strumenti delle norme del RUE, al fine di rendere coerente sia l'applicazione degli indici perequativi sia le possibilità di spostamento dei crediti edilizi, con i principi stabiliti dalla legislazione ambientale e di governo del territorio vigente, nonché dalla pianificazione sovraordinata.	Il RUE "stabilisce i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili" (LR 20/2000 art. 7); il POC disciplina gli interventi di trasformazione e, utilizzando le regole perequative stabilite dal RUE, assegna le quantità edificatorie, articolate su tre livelli (art. 1.7 comma 2), sulla base della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di ogni specifico ambito. Ciò consente di eliminare ogni ambiguità sulla non conformatività del PSI che potrebbe essere messa in dubbio con l'attribuzione di indici all'interno delle schede d'ambito, in coerenza con quanto indicato al comma 1 dell'art.28 della LR 20/2000 "Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatorie subordinata all'approvazione del POC".	
-----	--	---	--

Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva

Relativamente ai trasferimenti dei crediti edilizi si inserisce una tabella che consente di semplificare la variazione delle quantità edificatorie trasferendole da una zona omi ad un'altra.	Si integrano le norme con una tabella sui trasferimenti dei crediti edilizi
---	---

Si propone di accogliere la riserva

B.4	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare verifichi, a fronte degli incrementi insediativi proposti, nonché di quelli ipotizzati negli ambiti consolidati A10 e A13, se il computo delle dotazioni pubbliche risulti comunque complessivamente soddisfatto.	Premesso che è stato verificato sia complessivamente per l'Unione che per i singoli Comuni il soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali indicato dalla L.R. 20/2000, ogni intervento, previsto nel PSC e nel RUE concorre alla realizzazione delle dotazioni territoriali, nelle quantità determinate secondo quanto indicato nelle norme del RUE - Dotazioni territoriali. Per maggiore chiarezza si integrano le disposizioni normative con due tabelle che sintetizzano i parametri di riferimento per gli interventi attuabili tramite PUA o PdC convenzionato e per gli altri titoli abilitativi con incremento di superficie e/o di carico urbanistico.	Si inseriscono le due tabelle di sintesi relative alle dotazioni territoriali
<i>Si propone di accogliere la riserva</i>			
B.5	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare rivaluti e ridefinisca nel RUE la disciplina relativa al Polo funzionale stazionario in modo coerente ed armonico a quanto determinato al precedente punti A.2.	Al comma 5 dell'art.3.19 del PSI si specifica che il POC definirà gli interventi di trasformazione per il complessivo "polo funzionale stazionario"; ovvero sia per la parte esistente sia per l'ampliamento individuato. All'art. 4.10.1, relativo agli interventi ordinari sugli edifici esistenti, si precisa che nelle more della redazione del POC con valore ed effetto di PUA sono ammessi gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione.	Si modificano di conseguenza gli artt. 3.19 del PSI e 4.10.1 del RUE
<i>Si propone di accogliere la riserva</i>			
B.6	Si invita l'Unione Rubicone e Mare a rimodulare gli interventi ammessi nel territorio rurale in particolare per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, cogliendo e distinguendo in modo più preciso le finalità proprie che il PSI ha attribuito a ciascun sub ambito rurale.	Il PSI delinea sia gli obiettivi generali sull'intero territorio rurale che quelli specifici per i relativi ambiti (A-17, A-18, A-19, A-20). In particolare gli interventi di recupero sugli edifici esistenti sono orientati al perseguimento degli indirizzi del PSI articolando nelle norme di RUE gli usi, in base alla tipologia dei singoli edifici. Sono state definite, inoltre, specifiche condizioni rispetto la destinazione tipologica e funzionale e prescrizioni particolari nelle Schede di analisi ed indicazioni operative (elab.TR.5, R.D.016, R.D.041, R.D.045), sulle base delle caratterizzazioni ambientali.	
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
B.7	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare precisi in modo dettagliato ed esaustivo le possibilità di rifunzionalizzazione degli edifici esistenti in zona agricola, integrando le schede di censimento con la valutazione delle condizioni imposte all'art. 3.32 delle norme del PSI.	La rifunzionalizzazione degli edifici esistenti nel territorio rurale recependo quanto disposto dalla L.R. 20/2000 art. A-21, comma 2, fanno riferimento alla tipologia dell'edificio, riportata nelle schede e descritta nell'abaco del processo tipologico (elaborato TR.1), differenziando tra edifici di valore storico e quelli di recente costruzione.	
B.8	Posto che di fatto tale rifunzionalizzazione è consequenziale anche alla tipologia dell'edificio stesso, che ancorchè assegnata nella scheda di rilevamento non è stata esplicitata in alcun elaborato, si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare precisi in modo dettagliato ed esaustivo la classificazione tipologica assegnata agli edifici in un apposito abaco.		
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
B.9	In merito al tema della riqualificazione del comparto zootecnico, si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare integri la normativa di riferimento, sia per gli interventi di delocalizzazione sia per quelli di ricollocazione (con quantificazione dei relativi crediti edilizi), definendo per ogni singolo caso le valutazioni e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 3.31 delle norme del PSI, nonché nelle norme del PTCP.	La puntuale localizzazione degli allevamenti zootecnici posti in area di fragilità è effettuata nel Quadro Conoscitivo elaborato C.4. Per facilitare la lettura delle norme del RUE all'art. 3.10 è aggiunto l'elenco degli allevamenti zotecnici posti in tali ambiti. I crediti edilizi possono essere quantificati utilizzando la tabella n. 2 (numerata come 4 per errore materiale), ma poichè l'area di atterraggio sarà definita dal POC/PUA la valutazione di sostenibilità non può che essere effettuata in tale sede.	
<i>Si propone di accogliere parzialmente la riserva</i>			

B.10	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare porti a coerenza le disposizioni del RUE relative ai parametri quantitativi delle dotazioni territoriali con quanto disposto all'art. "Il ruolo dei Centri nella gerarchia territoriale e gli ambiti ottimali per la Pianificazione Territoriale e Urbanistica" del PSI.	Tutti gli interventi di trasformazione concorrono alla costruzione e qualificazione della città pubblica. Le relative dotazioni territoriali sono definite, secondo quanto disposto dalla LR 20/2000, a partire dalla risoluzione di criticità eventualmente presenti nelle singole parti del territorio ed in base al ruolo dei centri, come specificato agli artt. 3.33; 3.34 del PSI e 6.3 del RUE.	
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
B.11	Alla luce delle sopravvenute disposizioni regionali in materia di Edilizia (L.R. n. 12 del 23/06/2017), nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, si richiama l'Unione del Rubicone alla necessità di una revisione generale delle Norme di RUE che assicurino la completa eliminazione di ogni riproduzione anche parziale di norme attribuite ad altri strumenti normativi o regolamenti, provvedendo nel caso a farne il dovuto rimando. La normativa e le definizioni ulteriori e/o gli approfondimenti stabiliti dall'Unione Rubicone e Mare dovranno essere distinte da quelle derivanti da norme nazionali o regionali e non in contrasto con esse ed opportunamente evidenziate e motivate.	Si condivide il principio della non duplicazione normativa, si rileva peraltro che le diverse fonti rendono spesso faticosa la lettura integrata. Esclusivamente al fine di facilitare la lettura delle norme, in alcuni casi sono state riprodotte (precisandone la fonte) con gli eventuali approfondimenti ed integrazioni richiesti dalla pianificazione sovraordinata.	
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
B.12	E' necessario che l'Unione Rubicone e Mare verifichi e rimoduli in modo organico ed in coerenza con quanto definito dal PSI e con le disposizioni vigenti in materia, le funzioni ammesse sia negli ambiti specializzati produttivi A-13 sia nel polo funzionale A-15, con particolare riferimento alla funzione a1 abitazione e relativi servizi - abitazione del custode.	Negli ambiti produttivi le funzioni residenziali sono ammesse solo se presenti. Le funzioni ammesse sono state verificate e risultano compatibili con la caratterizzazione delle attività presenti nell'ambito territoriale, disciplinato dal presente Piano.	
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
B.13	Si ritiene necessario che l'Unione del Rubicone ridefinisca in modo più puntuale le schede che disciplinano gli ambiti di riqualificazione diffusa, integrandole con tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio (fasce di rispetto alle reti, alle strade, cimiteriale etc.) nonché con tutte le misure ecessarie alla mitigazione degli impatti ambientali ed al raggiungimento della qualità prestazionale degli edifici in coerenza con gli obiettivi fissati dal PSI per la rigenerazione urbana/molecolare .	Nelle schede di qualificazione diffusa sono indicati i vincoli e le tutele che interessano l'area oggetto di intervento; e sono individuate sulla base degli obiettivi fissati dal PSI per la rigenerazione urbana, le condizioni di sostenibilità dell'intervento e le mitigazioni necessarie a garantirla.	
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			
B.14	Si invita l'Unione Rubicone e Mare a verificare il parametro dei parcheggi pertinenziali relativo alle funzioni produttive e terziarie provvedendo eventualmente a rettificare la tabella elaborata.	Verificato il parametro relativo ai parcheggi pertinenziali delle funzioni produttive e terziarie si provvede alla rettifica della relativa tabella del RUE per la funzione produttiva.	Si modificano di conseguenza le tabelle relative alle dotazioni territoriali
<i>Si propone di accogliere la riserva</i>			
B.15	Si invita l'Unione Rubicone e Mare a verificare l'effettiva applicabilità dell'articolato normativo evidenziato nel Regolamento Urbanistico Edilizio in oggetto, e conseguentemente rimandare le disposizioni alla fase pianificatoria del POC.	Si precisa che negli interventi di riqualificazione, di nuovi insediamenti, ricreativi, ricettivi, direzionali commerciali, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso il contributo alla realizzazione di ERS sarà definito in fase di POC/PUA.	Si integrano le Norme
<i>Si propone di accogliere la riserva</i>			
B.16	Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare verifichi la coerenza delle fasce di rispetto stradali entro i centri abitati con quelle previste dal Codice della Strada (D.Lgvo n. 285 del 30/04/1982) e dall'art. A-5 della L.R. 20/2000.	E' stata verificata la coerenza delle fasce di rispetto stradali entro i centri abitati con quanto disposto dal Codice della strada (DLgs. 285/1992 e relativo regolamento) ed è stata modificata la tabella in riferimento alle strade locali, comunali e vicinali.	Si modificano di conseguenza la tabella relativa alle fasce di rispetto
<i>Si ritiene pertanto di avere assolto alla riserva</i>			

C.1 Gli esiti delle analisi effettuate da questa Amministrazione, riferiscono una sostanziale condivisione della proposta dell'Unione del Rubicone e Mare con le alcune precisazioni (Allegato A al DPP n. 106 del 16/10/2017). Si condividono le modifiche proposte.

Si propone di accogliere la riserva

C.2 Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dall'Unione dei Comuni si ritiene necessario che tali elementi vengano inseriti nella Tavola B5 "Carta Forestale e dell'Uso del Suolo" delPSI e integrati nel sistema forestale boschivo da assoggettare alle disposizioni di cui all'art. 10 delle norme del PTCP (Allegato A al DPP n. 106 del 16/10/2017). Si inseriscono gli aggiornamenti richiesti nella tavola B.5 "Carta Forestale e dell'Uso del Suolo". Si modifica la tavola B.5

Si propone di accogliere la riserva

C.3 Si ritiene necessario che sia inserita un'apposita norma che disciplini i filari da compensare conformemente a quanto stabilito all'art. 10 delle norme del PTCP in coerenza con le disposizioni di cui alla Delibera di GiuntaRegionale n. 549/2012. Si inserisce una integrazione della norma conformemente a quanto stabilito all'art. 10 delle norme del PTCP in coerenza con le disposizioni di cui alla Delibera di GiuntaRegionale n. 549/2012. Si modificano di conseguenza l'art. 2.2 del PSI

Si propone di accogliere la riserva

D VAS ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

D.1 Si ritiene necessario che l'Unione Rubicone e Mare acquisisca il previsto parere ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, prima dell'approvazione degli strumenti di pianificazione in oggetto. Sono stati acquisiti i previsti pareri AUSL ed ARPAE.

D.2 S ritiene di aver complessivamente assolto alle riserve formulate in materia ambientale dagli Enti competenti.

D.3 Le vision progettuali, inserite nell'elaborato C.2, sono servite nell'ambito dei processi partecipativi per meglio illustrare le politiche di Piano. Gli elementi che concorrono ad aumentare la qualità insediativa e quella relativa al paesaggio urbano sono descritte nelle stesse schede , e tali schemi grafici sono soltanto esemplificativi.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 (EX ART. 13 DELLA L.64/74)

E1 In riferimento all'articolo 2.23 "Aree di potenziale allagamento" delle NTA, si invita a riconsiderare l'inserimento del comma 5, in quanto il contenuto non sembra attinente alla pianificazione comunale. Si assolve alla riserva stralciando dalle disposizioni l'obbligo di richiamare le prescrizioni tecniche del Piano dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, lasciando solo l'obbligo in sede di pianificazione attuativa di dare applicazione a tali disposizioni. Si modifica l'articolo 2.23